

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### PREMESSA

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione o di rinnovo degli organi sociali dell'Associazione M.A.Ingegneri secondo i principi dello Statuto e di competenza dell'Assemblea dei soci, in seguito indicata "Assemblea" e cioè:

- i membri consiglieri del Consiglio Direttivo,
- i componenti del Collegio dei Revisori,
- i componenti del Collegio dei Probiviri.

#### **Art 2 – Commissione Elettorale**

Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale".

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica ed è composta da 3 membri scelti fra i soci.

I membri della Commissione non possono essere componenti del Consiglio Direttivo o candidati alle cariche oggetto di elezione.

La Commissione opera assistita dal Segretario dell'Associazione.

La commissione elettorale provvede alla formazione della lista dei candidati alle cariche oggetto delle elezioni, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.

#### **Art.3 - Elettorato Attivo e Passivo**

Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni diciotto che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante.

I membri del Collegio dei Revisori possono essere eletti anche tra persone fisiche diverse dagli Associati.

Il diritto di elettorato - sia attivo sia passivo - è sospeso in caso di mancato versamento delle quote associative o quote per i servizi ricevuti. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato è la data dell'Assemblea Elettiva.

### CANDIDATURE

#### **Art. 4 - Inviti alla presentazione di candidature**

Almeno quindici giorni antecedenti alle elezioni, il Presidente invita i soci iscritti nel corpo elettorale a presentare le proprie candidature, su modulo appositamente predisposto, per uno o più organi.

Ciascun Associato del corpo elettorale può presentare la propria candidatura.

Le candidature dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dall'Associazione e scaricabili dal sito internet dell'Associazione.

Le candidature sono presentate entro il decimo giorno precedente l'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica direzione@scuolamusicasacra.cremona.it o recapitate presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Accertamento della regolarità delle candidature.**

La Commissione Elettorale verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara, quindi, l'ammissibilità delle medesime entro il settimo giorno precedente l'Assemblea Elettiva.

L'elenco definitivo in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà pubblicato almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni sul sito internet dell'Associazione.

In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre sino all'Assemblea Elettiva ulteriori candidati per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.

Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati e dei votanti.

Dalle candidature ammesse alle elezioni dalla Commissione Elettorale, saranno esclusi d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall' art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Operazioni di accertamento degli aventi diritto al voto.**

La registrazione degli elettori all'Assemblea e il contestuale diritto alle votazioni nonché la regolarità delle deleghe sono accertate dal Presidente in collaborazione con il Segretario dell'Associazione, con la sovrintendenza della Commissione Elettorale, a mezzo elenchi del Corpo Votante appositamente predisposti.

I Soci, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Associazione, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del delegante in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva.

Ogni socio partecipante all'Assemblea non può avere più di una delega.

### ELEZIONI

#### **Art. 7 - Determinazione del numero dei componenti dell'Organo collegiale**

L'Assemblea dei soci determina, prima dell'inizio delle votazioni, il numero dei componenti dell'Organo da eleggere, nei limiti previsti dallo Statuto.

#### **Art. 8 - Modalità di votazione**

Nel caso di voto segreto esso si esprime per mezzo di scheda elettorale.

Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico i nomi dei candidati per i diversi organi.

Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell'associazione e la firma di un componente della commissione elettorale.

Fac-simile delle schede è affissa nei locali delle votazioni.

L'elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore al numero di membri che compongono l'organo da eleggere.

### **Art. 9 - Operazioni di voto**

All'interno dell'associazione deve essere approntato un qualsiasi locale idoneo a garantire la libertà e segretezza del voto.

Deve anche essere predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.

Ogni votante è chiamato alla votazione per appello nominale, firma per presenza l'elenco o registro dei votanti, riceve la scheda elettorale, quindi si reca presso la cabina elettorale e qui esprime la propria preferenza tracciando un segno in corrispondenza dei nomi dei candidati e depone le schede in apposita urna.

## SPOGLIO SCHEDE E SCRUTINIO

### **Art. 10 - Spoglio delle schede**

Dichiarate terminate le votazioni, la Commissione elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.

Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.

Il Segretario della Associazione redige il verbale delle operazioni di spoglio e scrutinio, anche in forma riassuntiva.

### **Art. 11 - Nullità di schede**

Sono dichiarate nulle le schede che:

- ✦ non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
- ✦ non abbiano le caratteristiche di cui all'art.8;
- ✦ portino segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque renderle riconoscibili;

- ⤴ riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento elettorale.

### **Art. 12 - Scrutinio**

Al termine di ogni scrutinio, la Commissione elettorale annuncia l'esito delle votazioni:

- ⤴ Numero elettori aventi diritto;
- ⤴ Voti espressi validi;
- ⤴ Schede bianche;
- ⤴ Schede nulle;
- ⤴ Voti conseguiti dai singoli candidati.

Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria con priorità per l'anzianità di iscrizione all'associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno di iscrizione, per l'anzianità anagrafica.

I candidati eletti non possono far parte di più organi.

Non è preclusa l'elezione di candidato non presente all'Assemblea.

I candidati eletti, seduta stante o nei tre giorni successivi alle elezioni devono per iscritto comunicare l'eventuale rinuncia alla carica.

### **Art.13 - Ricorso**

Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.

### **Art. 14 - Insediamento degli organi**

Il membro del neo eletto Organo Collegiale che ha ricevuto più voti convoca e presiede la prima seduta.

L'Organo neo-eletto nella sua prima seduta adotta un atto di insediamento del proprio mandato.

### **Art. 15 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento si rinvia allo statuto dell'associazione.